

Ordinanza del DATEC concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti

del 9 marzo 2010

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 13 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹
sull'approvvigionamento elettrico,

ordina:

Art. 1

L'articolo 13 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. b

3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:

- b. il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo ammonta a 1,93 punti percentuali e a partire dal 2011 a 1,73 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l'indennizzo, previa consultazione della ElCom;

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2010.

9 marzo 2010

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

¹ RS 734.71

